

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 19
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art. 1 commi 858-872 legge n. 145/2018 verifica delle condizioni relative all'accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti al 31.12.2024.

L'anno duemilaventicinque addi ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco	Sindaco	Presente
Cassina Roberta	Vice Sindaco	Presente
Barcella Marco	Assessore	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il quale introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate.

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, posti ai fini della tutela economica della Repubblica.

RICHIAMATO il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

DATO ATTO che l'accantonamento di cui al punto precedente viene calcolato in misura percentuale rispetto degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

RICHIAMATA in proposito la deliberazione n. 4/2022 della Corte dei Conti Sezione Campania, con cui viene precisato che gli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 03), a base del calcolo del fondo garanzia debiti commerciali, devono essere considerati al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

VERIFICATO che le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono sintetizzate nella seguente tabella:

Condizione	% accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate in termini di cassa)
A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente	5%
A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.	5%
A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC	5%

dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture	
B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.	3%
C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.	2%
D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.	1%

CONSIDERATO che l'accantonamento del 5% (condizione A1) non si applica qualora il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

DATO altresì atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 152/2021, ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DATO ATTO che il Comune di Torre de' Roveri ha verificato la propria situazione con riferimento all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali facendo riferimento ai dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali.

VISTI i valori e le condizioni contabili dell'ente, da cui risulta la seguente situazione:

	Situazione	Valore
	Totale fatture ricevute esercizio precedente	2.764.445,49
	Limite 5% fatture anno	138.222,27
*	Applicazione condizione A1	NO
	Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	0,00
**	Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	- 15,6
****	Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI

ACCERTATO che il Comune di Torre de' Roveri non si trova pertanto nella condizione di dover procedere all'accantonamento in bilancio del fondo garanzia debiti commerciali in quanto rispettoso della norma relativa alle tempistiche dei debiti commerciali e delle ulteriori condizioni poste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018.

DATO ATTO che con deliberazione n. 37 del 09/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

VISTI:

1) il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- 2) il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- 3) lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) DI dare atto che il Comune di Torre de' Roveri risulta rispettoso della normativa prevista in materia di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002 e delle ulteriori condizioni previste dall'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge n. 145/2018, come illustrato nelle premesse della presente deliberazione.
- 2) DI dare atto pertanto che il Comune di Torre de' Roveri non è tenuto a costituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali di cui alla normativa sopra richiamata.

Successivamente, il Sindaco invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Lebbolo Matteo Francesco
Sindaco

Bua Dott. Rosario
Segretario

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate